

## Determinazione superficie tassabile

La legge finanziaria 2005 (art1.comma 340) prevede che a partire dal 1° gennaio 2005, la superficie da dichiarare ai fini della tassa rifiuti per gli immobili a destinazione ordinaria già censiti **non possa, in alcun caso, essere inferiore all'80% della superficie catastale.**

Per gli immobili già denunciati e iscritti a ruolo ai fini TARSU il comune deve provvedere ad acquisire d'ufficio il dato della superficie catastale, attraverso uno scambio d'informazioni con l'Agenzia del Territorio e, quindi, se del caso, a modificare l'imponibile denunciato dal contribuente, previa comunicazione della modifica al soggetto interessato.

Qualora poi il comune non riesca a determinare la superficie catastale, per carenza delle informazioni acquisite attraverso l'interscambio dei dati, lo stesso richiederà al contribuente di produrre all'Ufficio del Territorio la planimetria dell'immobile. I contribuenti saranno invitati a presentare all'Ufficio del Territorio la planimetria catastale, tramite la cosiddetta procedura "Doc.fa", di cui al D.M. n. 701/1994, che prevede l'ausilio di un tecnico abilitato. Al termine di questa complessa e probabilmente non breve procedura di acquisizione di dati, i comuni provvedono d'ufficio a modificare la superficie iscritta a ruolo, sino a concorrenza della nuova estensione minima.

Normalmente sulle dichiarazioni TARSU non sono presenti gli identificativi catastali per un corretto incrocio con le informazioni fornite dall'Agenzia del Territorio per cui si ricorre alla "regola" di valorizzazione del dato che va dal 70 al 90% .

Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento A.E. n.2007/194022 prorogato con provvedimento A.E. n. 2008/24511 che obbliga i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a comunicare per via telematica all'Agenzia stessa **entro il 31/12/2008**, i dati acquisiti nell'attività di gestione. In particolare le dichiarazioni TARSU, comprensive dei dati catastali dell'immobile, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.